



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CIRCOLARE N. 19/2017

Reggio nell'Emilia, lì 8 novembre 2017

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Adempimenti IRES e IRAP del 30 novembre 2017

Come noto:

- entro il prossimo 30.11.2017 va effettuato il versamento della seconda, ovvero dell'unica rata dell'acconto delle imposte dovute sul reddito/valore della produzione conseguito nel 2017;
- l'acconto può essere determinato con il metodo "storico" oppure con il metodo "previsionale", tenendo presente che, ai sensi del D.L. n. 63/2002, "i versamenti di acconto [...] sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

Come detto, le modalità di calcolo degli acconti sono due:

- **Storico:** l'acconto 2017 è determinato in base all'importo evidenziato:
 - al rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2017;
 - al rigo "Totale imposta" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2017. Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. REDDITI/IRAP;
- **Previsionale:** qualora si presuma di conseguire un reddito, e quindi un'imposta dovuta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento. Se la previsione in base alla quale è stato versato l'acconto, risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017), è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRES.

ACCONTO IRES

L'acconto IRES 2017 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente", esposto a rigo RN17 del mod. REDDITI 2017 SC ovvero a rigo RN28 del mod. REDDITI 2017 ENC.

In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate, come di seguito schematizzato.

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettoni **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893





Rigo RN17/ RN28	Acconto IRES 2017
non superiore a € 20,66	Non dovuto
superiore a € 20,66 ma non a € 257,52	versamento in unica soluzione entro il 30.11.2017 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio)
superiore a € 257,52	versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none">• 40% di rigo RN17/28 entro lo scorso 30.6/31.07.2017, ovvero 20.7/21.8.2017 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti, entro il termine per il versamento del saldo 2016);• 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2017, se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti, entro l'11° mese dell'esercizio)

Si rammenta inoltre che, come di consueto, per la determinazione dell'acconto IRES 2017, l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2016, per effetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 239/1996.

Relativamente alle seguenti fattispecie è stato previsto l'obbligo di ricalcolo dell'acconto.

“Maxi ammortamento” beni strumentali nuovi

Per il calcolo dell'acconto IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell'ammortamento/canoni di *leasing* di cui all'art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015 (“Finanziaria 2016”), come previsto dal comma 94 e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E.

La “Finanziaria 2017” ha:

- prorogato, apportando alcune modifiche, il “*maxi ammortamento*” agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 e, al sussistere di specifiche condizioni, a quelli effettuati entro il 30.6.2018;
- introdotto un ulteriore beneficio, a favore delle (sole) imprese, qualora l'investimento sia effettuato in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, prevedendo l'incremento del relativo costo di acquisizione nella misura del 150% (c.d. “*iper ammortamento*”). Per i soggetti che fruiscono di tale beneficio, inoltre, il costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi è aumentato del 40%.

L'art. 1, comma 12, della “Finanziaria 2017” dispone che:



“la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10”.

Tale previsione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E:

-fa riferimento esclusivamente al “*maxi* ammortamento” oggetto di proroga, ossia per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 (30.6.2018), all’“*iper* ammortamento”, nonché al “*maxi* ammortamento” delle immobilizzazioni immateriali;
-non riguarda il “*maxi* ammortamento” “originario” previsto dalla “Finanziaria 2016” per il periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

In applicazione del citato comma 12, sarà invece necessario rideterminare l’IRPEF 2017 risultante dal mod. REDDITI 2018 senza considerare la maggiorazione dell’ammortamento/canoni di *leasing* riconosciuta dalla Finanziaria 2017 per il calcolo dell’acconto 2018.

Acconto maggiorazione IRES società di comodo

Le “società di comodo” tenute dal 2016 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES devono versare l’acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Acconto IRES srl “trasparenti”

Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza, ex art. 116 del TUIR”, determinano l’acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.

Agevolazione “ACE”

Come noto, l’agevolazione “ACE” ex art. 1, D.L. n. 201/2011 consiste in una deduzione dal reddito complessivo netto e per i soggetti IRES corrisponde ad un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, ossia 2010 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (Informativa SEAC 22.5.2017, n. 160).

L’agevolazione è stata oggetto di molteplici interventi ed in particolare si rammenta che:

- la “Finanziaria 2017” ha ridotto dal 4,75% al 2,3% il coefficiente applicabile dal 2017;
- il D.L. n. 50/2017 ha nuovamente modificato la misura del coefficiente applicabile per il 2017, fissandolo all’1,6% (anziché 2,3%);
- il Decreto 3.8.2017 ha fissato le nuove disposizioni attuative dell’agevolazione. Il comma 3 dell’art. 7 del citato D.L. n. 50/2017 dispone altresì che:

“la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, coefficiente 1,6%”.



ACCONTO IRAP

L'acconto IRAP 2017 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del 100% e non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2017 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Acconto IRAP nelle regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria ovvero delle aliquote ridotte/maggiorate dalle disposizioni regionali.

"REGOLARIZZAZIONE" ACCONTI E MOD. REDDITI INTEGRATIVO

Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa dalla quale scaturisce una maggior imposta dovuta, quest'ultima si riflette sull'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo.

Nella recente Circolare 12.10.2016, n. 42/E l'Agenzia delle Entrate, "superando" i chiarimenti forniti nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E, ha specificato che se la dichiarazione integrativa è presentata:

- entro il termine di versamento del secondo acconto, l'insufficiente versamento del primo acconto non è sanzionato se il maggior importo dovuto sia versato con il secondo acconto;
- successivamente al termine di versamento del secondo acconto, non è sanzionato l'insufficiente versamento del primo e del secondo acconto.

Di conseguenza, la sanzione per omesso/insufficiente versamento non opera nel caso in cui l'importo versato a titolo di acconto sia commisurato a quanto scaturente dalla dichiarazione "vigente" al momento del versamento.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Gli acconti in esame vanno versati tramite il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Importo da versare	Codice tributo
acconto IRES (2° o unica rata)	2002
acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2° o unica rata)	2019
acconto IRAP (2° o unica rata)	3813

Si rammenta che quanto dovuto a titolo di seconda/unica rata dell'acconto va versato in un'unica soluzione in quanto la stessa non può essere rateizzata.

COMPENSAZIONE

È possibile ricorrere alle consuete modalità di compensazione:

"Verticale": si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRES 2016 a credito con la seconda rata dell'acconto IRES 2016), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.



“Orizzontale”: si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRES 2016 a credito con il saldo IRAP 2016 a debito).

Si rammenta che:

- è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti dei tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il “VISTO” di conformità;
- è soppresso il limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (*Entratel/fisconline*) per la compensazione del credito nel mod. F24. Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dall’importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale/trimestrale), IRES/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rimane esclusa da tale obbligo la compensazione di “altri” crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali). Si precisa che dall’obbligo di utilizzo dei servizi dell’Agenzia è escluso il c.d. “*Bonus 80 euro*” (codice 1655) e il rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730.
- è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

L’importo massimo compensabile dei crediti d’imposta (compensabili) è fissato a € 700.000 per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA “infrannuali” (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

Tale limite è elevato a € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici, con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il “*reverse charge*”.



RAVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame, può essere sanato con il “ravvedimento operoso”, modificato dalla Finanziaria 2015 e dal D. Lgs. n. 158/2015, come di seguito riepilogato.

Limite temporale	Riduzione	Sanzione ridotta
entro 14 giorni	1/10 dell'1% per giorno	da 0,1% a 1,4%
dal 15° al 30° giorno	1/10 del 15%	1,5%
dal 31° al 90° giorno	1/9 del 15%	1,67%
entro la dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/8 del 30%	3,75%
entro la dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7 del 30%	4,29%
entro il termine di accertamento	1/6 del 30%	5%

Oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura annua dello 0,1%.

Ai Clienti per i quali il nostro Studio si occupa della predisposizione e della trasmissione della dichiarazione dei redditi verrà inviato tramite *mail* il modello F24 relativo agli acconti calcolati con il metodo “storico”.

Nell'invitarvi a contattare il vostro Professionista di riferimento nel caso necessitate di precisazioni, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI